

Allegato "C" al n. 13492/7257 di rep.

STATUTO

Art. 1) La società è denominata:

GREENTHESIS S.p.A.

Art. 2) La società ha per oggetto:

- la raccolta, trasporto, deposito e messa in riserva, stoccaggio, intermediazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti urbani e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal servizio pubblico o privato, da attività agricole e agro-industriali, da demolizioni, costruzioni e scavi, da lavorazioni industriali e artigianali, da attività commerciali, dal settore sanitario, da bonifiche ambientali, nonché di rifiuti derivanti dall'attività di trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti stessi, di rifiuti provenienti da aree verdi e cimiteriali, di rifiuti radioattivi. La società potrà commercializzare eventuali sottoprodotti e/o rifiuti.

Per trattamento, smaltimento e recupero si intende, in via esemplificativa ma non esaustiva, qualunque operazione di stabilizzazione, inertizzazione, miscelazione, selezione/cernita, adeguamento volumetrico, lavaggio, trattamento chimico-fisico, trattamento aerobico/anaerobico finalizzato anche alla produzione di compost o alla produzione e recupero energetico di biogas, di liquidi e solidi, incenerimento a terra ed in mare finalizzato anche alla produzione e recupero di materia e/o di energia, deposito permanente sul suolo o nel suolo anche con produzione e recupero energetico di biogas, rigenerazione e recupero, riutilizzo, riciclo, nonché di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia.

Per il trattamento, recupero, riutilizzo, riciclo e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti individuate dalla legislazione nazionale ed europea, la società potrà eseguire attività di progettazione, costruzione, avviamento, conduzione, gestione e manutenzione, sia per conto proprio che per conto terzi, di impianti tecnologici ed ecologici compresa la ristrutturazione e la fornitura di tecnologie, strumenti, apparecchiature, macchinari, nonché materiale vario.

La società potrà inoltre realizzare i monitoraggi ambientali, la caratterizzazione, la progettazione, la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi comprese in via esemplificativa ma non esaustiva la installazione, la gestione di cantieri, di macchine operatrici, di impianti mobili.

La società inoltre può svolgere le seguenti attività:

- la fabbricazione, il commercio e la posa in opera di ogni genere di articoli per l'edilizia ad uso decorativo od industriale e di materiale di costruzione in genere sia in proprio che per conto terzi, per rappresentanza o per commissione;
- la costruzione, la fornitura in opera e la manutenzione di impianti, tecnologie, e sistemi di protezione incendi, sicurezza ed anti inquinamento, isolamenti termici ed acustici;
- la commercializzazione e vendita di prodotti relativi alla protezione incendi, sicurezza antinquinamento ed isolamento termico ed acustico.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le altre attività riservate per legge, anche operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Art. 3) La società ha sede nel Comune di Segrate (MI).

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Art. 4) Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei

soci.

Art. 5) La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

CAPITALE

Art. 6) Il capitale è di Euro 80.704.000,00 (ottantamilionisettecentoquattromila/00) diviso in n. 155.200.000 (centocinquantacinquemilioniduececentomila/00) azioni ordinarie prive del valore nominale.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

La società può, nelle forme di legge, procedere all'assegnazione di utili ai sensi dell'art. 2349 C.C..

In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 del C.C..

L'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2021 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla data della delibera dell'assemblea straordinaria, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale della Società alla data di eventuale esercizio della delega aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione, con facoltà per il consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in volta, i destinatari dell'offerta nonché il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e la data di godimento delle azioni ordinarie di nuova emissione, nei limiti e in conformità all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e alla normativa applicabile. L'assemblea straordinaria ha altresì conferito al consiglio di amministrazione, e per esso [al Presidente e all'Amministratore Delegato], in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) compiere ogni atto, predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché adempiere alle formalità necessarie per offrire in sottoscrizione a terzi le azioni di nuova emissione e per procedere alla loro ammissione a quotazione sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Art. 7) Le azioni sono nominative ed indivisibili.

ASSEMBLEA

Art. 8) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si riunisce nei casi e nei modi di legge, presso la sede sociale od altrove, purché in Italia. Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, l'Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in ogni caso garantendo e tutelando l'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione e intervento di tutti gli Azionisti

Art. 9) L'Assemblea ordinaria, è convocata per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e

dal presente statuto alla sua competenza, oltre che nei casi previsti dalla legge, almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando ne ricorrano i presupposti di legge: in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, oltre che nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 10) Ogni azione dà diritto ad un voto fermo quanto previsto nei commi successivi.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ciascuna azione) laddove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società e disciplinato ai sensi del presente articolo (l'**"Elenco Speciale"**) e dal regolamento che sarà adottato dalla Società al fine di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto e (ii) la c.d. *"record date"* di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale cui devono iscriversi i soggetti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso delle azioni per le quali si richiede l'iscrizione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

All'Elenco Speciale di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *"record date"* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: a) rinuncia dell'interessato; b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. La maggiorazione del diritto di voto viene meno: a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per *"cessione"* si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita

del diritto di voto da parte dell'azionista; b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La maggiorazione di voto: a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto); b) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione; e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto; f) si conserva in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari; g) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustee.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) ed (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Art. 11) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante avviso di convocazione, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, avviso da pubblicarsi nei termini di legge:

- sul sito Internet della società;
- ove necessario o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale oppure, anche per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o "Italia Oggi" o "Finanza e Mercati" o "Il Giornale";
- con le altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile.

Art. 12) Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto.

Art. 13) Per la rappresentanza in Assemblea vale quanto disposto dall'art. 2372 C.C., salvo diverse disposizioni di legge. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Spetta comunque al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe nei limiti

su riportati ed in genere il diritto di partecipazione all'Assemblea, ferma ogni ulteriore attribuzione riconosciuta al Presidente dell'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Art. 14) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente se nominato o in caso di sua mancanza o impedimento dal più anziano tra gli Amministratori Delegati in carica; in caso di mancanza o impedimento di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea stessa, o da un Notaio nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 16) Per la regolarità e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, si applicano le norme di legge.

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità di votazione, nel rispetto della disciplina, anche regolamentare, vigente.

Art. 17) Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 18) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri anche non soci.

Spetta all'Assemblea determinare i poteri di amministrazione, nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione, fissandone il numero.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina (comunque non superiore a tre esercizi) e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero

rappresentanti la diversa percentuale eventualmente prevista da disposizioni di legge o regolamentari.

Unitariamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Dovrà inoltre depositarsi, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti (con arrotondamento per eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne l'ultimo del suddetto ordine progressivo;

b) il restante Amministratore sarà quello indicato con il primo numero progressivo riportato sulla lista di minoranza, non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà conto tuttavia delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. N.58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna

lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19) Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea e può nominare un Vice Presidente.

Può altresì nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Presidente Onorario che avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e di intervenire in assemblea, senza peraltro diritto di voto.

Art. 20) Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, tutte le volte che lo si ritenga necessario e comunque nei casi di legge.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire cinque giorni prima od, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati in forma scritta, a cura degli Amministratori delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Il Presidente o chi ne fa le veci deve inoltre convocare il Consiglio almeno entro dieci giorni liberi quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

Art. 21) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri o, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei sindaci effettivi. Le deliberazioni si prendono con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici. In tal caso:

a) deve essere assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Art. 22) Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.

Possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'Assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'incorporazione e la scissione di società, nei casi previsti dalla legge;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

Esso ha pure la facoltà di nominare i direttori e di deliberare la nomina di procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri, eventualmente con la qualifica di Amministratore Delegato, nei limiti e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2381 del C.C.

Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato possono essere riunite nella stessa persona.

Il Consiglio può altresì nominare un Comitato Esecutivo determinando il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento ivi comprese quelle come sopra previste all'art. 21 per il Consiglio per l'ammissione della possibilità alle suesposte condizioni di tenere le riunioni mediante mezzi di telecomunicazione. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Di esso dovrà essere data lettura al Consiglio in occasione della prima riunione dello stesso successiva a quella/e del Comitato.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente e l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati) nonché il Vice Presidente se nominato.

Art. 23) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi in giudizio spetta al Presidente.

La rappresentanza spetta anche all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri conferitigli.

Art. 24) Le riunioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre assegnare loro indennità e compensi di altra natura.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26) Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti per legge.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art.1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art.1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società" si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per persona interposta o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Fermo il rispetto di ogni ulteriore onere procedurale prescritto dalla disciplina anche regolamentare vigente, le liste devono essere corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla vigente disciplina;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso di requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno due quinti dei candidati alla carica di Sindaco effettivo (con arrotondamento per difetto in caso di tre candidati e per eccesso negli altri casi) e un candidato alla carica di Sindaco supplente. La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, ed uno supplente.

Ai fini della nomina dei Sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statuarimente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza, e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza

relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà a votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

È ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza, o telefonici.

In tal caso:

- a) deve essere assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27) La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea ordinaria, nelle forme e modalità di legge.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 28) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29) Gli utili netti emergenti da bilancio, previa deduzione, nei limiti di cui all'art. 2430 C.C. del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione delle rispettive quote, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Potranno essere distribuiti acconti sui dividendi secondo quanto stabilito dall'art. 2433 bis C.C.

PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri.

Art. 32) I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è

inderogabilmente previsto dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 33) Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.to Andrea De Costa notaio